

NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO – DIS-COLL

Con la circolare n. 3/2022, l'Inps ha fornito istruzioni amministrative sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 in materia di indennità di disoccupazione DIS-COLL, per la quale è prevista una diversa decorrenza di applicazione del meccanismo di riduzione della prestazione (c.d. *décalage*), l'ampliamento della durata massima della prestazione, una diversa modalità di calcolo della durata stessa e il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione della prestazione. Inoltre, dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio destinatari della DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la NASpI. Le novità trovano applicazione per gli eventi di disoccupazione (cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione) verificatisi dal 1° gennaio 2022.

Riduzione della prestazione

Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la DIS-COLL sarà ridotta del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione. Pertanto, l'indennità si riduce, in ragione della data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio che dà luogo alla prestazione di disoccupazione:

- per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti fino al 31 dicembre 2021, l'indennità DIS-COLL si riduce nella misura del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, quindi dal 91° giorno di indennità;
- per gli eventi intervenuti dal 1° gennaio 2022, l'indennità si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione, quindi dal 151° giorno di indennità.

Durata della prestazione

Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento e, ai fini della durata, non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione della prestazione.

Per "*mesi di contribuzione o frazioni di essi*" si intendono i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, quindi la DIS-COLL sarà corrisposta mensilmente per un periodo pari ai mesi o frazioni di essi di durata del rapporto o dei rapporti presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

È stata modificata anche la durata massima dell'indennità che non può superare i 12 mesi. Pertanto, la prestazione DIS-COLL, in ragione della data di cessazione del rapporto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, può avere la seguente durata massima:

- 6 mesi per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti fino al 31 dicembre 2021;
- 12 mesi per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2022.



I potenziali beneficiari devono presentare domanda all'Inps esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell'Istituto. Le credenziali di accesso ai servizi per la prestazione DIS-COLL presenti sul portale *web* sono attualmente le seguenti:

- Spid di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (Cie);
- Carta nazionale dei servizi (Cns).

In alternativa al portale *web*, la prestazione può essere richiesta tramite il servizio di *Contact center* integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Riconoscimento della contribuzione figurativa

Per i periodi di fruizione dell'indennità DIS-COLL percepita a seguito di eventi di disoccupazione intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022, è riconosciuta d'ufficio la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile come determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 4, D.Lgs. 22/2015, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell'indennità per l'anno in corso.

Il periodo di contribuzione figurativa derivante dall'indennità DIS-COLL è computato ai fini dell'anzianità contributiva utile al perfezionamento dei requisiti pensionistici.

La contribuzione figurativa non è invece riconosciuta sulle prestazioni DIS-COLL erogate per le cessazioni involontarie intervenute fino alla data del 31 dicembre 2021.

Nuova aliquota contributiva

Dal 1° gennaio 2022 per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la prestazione DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci (non destinatari della prestazione DIS-COLL), è dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la prestazione di disoccupazione NASpI.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

STUDIO MAININI & ASSOCIATI

L'elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali involontari errori o inesattezze.

